

8511), secondo il quale *“non è sufficiente la mera enunciazione di una serie d’indizi da cui trarre l’ipotesi del collegamento sostanziale ma si richiede la prova concreta che le offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci che dimostrino la sussistenza di un pericolo per la segretezza delle offerte e la par condicio tra i concorrenti”*.

Ciò premesso quanto all’indice sintomatico del collegamento sostanziale tra le tre imprese, gli appellanti censuravano anche l’indizio costituito dalla ritenuta anomalia delle offerte che il giudice di primo grado aveva valorizzato allo scopo di dimostrare la presenza di un unico centro d’interessi tra le tre imprese (cfr. in particolare pagg. 18-22 memoria difensiva di [redacted] pagg. 7-10 memoria difensiva di [redacted] smontando anche numericamente l’assunto osservando che [redacted] avrebbe comunque vinto. Sottolineavano peraltro che [redacted] non aveva tratto alcun vantaggio dalla gara indetta dal Comune di [redacted] posto che esclusa [redacted] aggiudicataria del primo lotto, l’aggiudicazione del secondo lotto, relativo all’[redacted] di [redacted] era andata alla parte civile [redacted]

In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere provata un’intesa collusiva tra le imprese, nella fattispecie difettava comunque la prova del turbamento della gara. Vero che per la giurisprudenza della Suprema Corte, per la realizzazione del reato, non occorre che la condotta collusiva producesse effettivamente un risultato di alterazione della gara, bastando che questa fosse stata turbata nel regolare svolgimento, ma il “turbamento” doveva essere effettivamente prodotto ed accertato non essendo sufficiente acclarare l’esistenza della mera condotta collusiva. Nella fattispecie non era emersa alcuna prova del fatto che la commissione aggiudicatrice comunale fosse stata in alcun modo condizionata nelle sue valutazioni dall’asserita *combine* tra le imprese degli imputati.

Da ultimo difettava anche la prova dell’elemento soggettivo del reato in capo agli imputati, ovvero il dolo di turbativa, consistente nella piena consapevolezza-volizione della condotta tipica di collusione in grado di cagionare la turbativa della gara.

#### DECISIONE DELLA CORTE

L’appello, ad avviso di questa Corte, è fondato.

E’ opportuno partire dal recentissimo e condiviso orientamento della Suprema Corte di Cassazione espresso nella sentenza citata dagli appellanti, di cui si riporta la massima: Sez. 6, Sentenza n. 42965 del 22/09/2016 : *“Il collegamento, formale o sostanziale, tra società partecipanti alla gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico non è di per sè sufficiente a configurare il delitto di turbata libertà degli incanti, occorrendo la prova che, dietro la costituzione di imprese apparentemente distinte, si celi un unico centro decisionale di offerte coordinate o che le imprese, utilizzando il rapporto di collegamento, abbiano presentato offerte concordate.”*

Come poi si legge nella parte motiva della medesima sentenza *“...il rapporto di controllo o*

*collegamento tra società rappresenta senza dubbio, per i rispettivi amministratori, una condizione propizia per stringere accordi clandestini diretti a battere la concorrenza e, quindi, può ben alimentare il sospetto che le società concorrenti, profittando di tale condizione favorevole, possano concordare le rispettive offerte, consumando il reato previsto dall'art. 353 cod. pen., mediante la forma tipica della frode o della collusione. Ma, come testualmente affermato, un abisso separa la supposizione di un fatto dalla prova della sua effettiva verifica. Deve pertanto ritenersi inammissibile qualsiasi presunzione assoluta di turbativa del corretto svolgimento della gara, fondata sulla scoperta dell'esistenza di rapporti di collegamento o controllo, formale o sostanziale, tra società che vi prendano parte, richiedendo la norma incriminatrice in esame che la turbativa d'asta sia commessa "con collusioni o altri mezzi fraudolenti".*

In base alla citata sentenza è pertanto necessario, al fine di configurare il reato *de quo*, provare l'esistenza, dietro la imprese apparentemente distinte, di un unico centro decisionale, costituito allo scopo di stringere accordi clandestini per presentare offerte coordinate dirette a battere la concorrenza.

A fronte di ciò, è evidente che, nel caso di specie, il raggruppamento delle società facenti capo agli imputati avvenuto per la presentazione di un comune *project financing* in altra precedente gara, pratica assolutamente lecita, non costituisca di per sé un indizio della condotta collusiva degli imputati in relazione alla gara indetta dal Comune di [REDACTED] dovendosi necessariamente desumere la prova della condotta collusiva da altri ulteriori indici sintomatici rivelatori aventi le caratteristiche previste dall'art. 192 c.p.p. per la prova indiziaria (gravità, univocità, concordanza).

Tanto premesso, in linea con gli assunti difensivi, non si reputa raggiunta la prova della condotta collusiva degli imputati, pur dandosi atto che il ragionamento del giudice di primo grado ha correttamente seguito l'impostazione indicata dalla sentenza della Suprema Corte sopra citata, poichè gli ulteriori indici sintomatici rivelatori evidenziati nella sentenza impugnata sono, a parere di questa Corte, privi delle caratteristiche di gravità e univocità.

Invero, il giudice di prime cure ha ritenuto indice rivelatore il fatto, dato per scontato, che gli imputati [REDACTED] avessero fitte cointeressenze, poichè entrambi, per un quadriennio, erano stati nel consiglio direttivo del [REDACTED]

Non vi sono tuttavia in proposito elementi di prova atti a far ritenere reale e fondato tale assunto. Che i due si conoscessero e frequentassero il medesimo ambiente è un dato di fatto, ma all'evidenza esso è di per sé irrilevante.

Quanto alle anomalie delle offerte, ritenute la prova principale di una *combine* tra gli imputati, questa Corte osserva che tutti i difensori degli imputati hanno nei rispettivi atti difensivi copiosamente argomentato sul punto, smontando la tesi del giudicante che, a loro dire, altro non era se non una mera congettura, priva di riscontro fattuale e logico.

I difensori in proposito rappresentavano:

che dalle testimonianze assunte risultava pacifico che le singole offerte formulate da [redacted] e [redacted] rispondessero in realtà alle rispettive strategie economico-commerciali delle società, studiate cercando il miglior punto di equilibrio tra i due parametri - quello tecnico (manutenzione) e quello economico (canone) - valutati ai fini dell'aggiudicazione nella gara d'appalto;

che l'aggiudicataria [redacted] aveva deciso di puntare su una più elevata offerta tecnica, e che tale offerta era la migliore (appello dell'imputato [redacted], perché orientata al futuro dell'impianto, proponendo essa, rispetto alle altre, una più esauriente manutenzione dello stesso cui, necessariamente, corrispondeva un minore esborso per il canone;

che l'offerta su cui [redacted] formata da due imprese temporaneamente associate, aveva invece scelto di puntare al fine di poter partecipare alla gara, si basava su un canone più elevato e sui soli interventi di manutenzione ordinaria, lasciando quelli straordinari al Comune, non essendo per lei praticabile la via di un più consistente impegno per gli interventi di ristrutturazione, per mancanza di mezzi tecnici e risorse economiche adeguati (complessivamente, dal punto di vista dei valori, l'offerta di [redacted] era la più elevata di tutte, ma era imperfetta nell'equilibrio delle due componenti, la tecnica e l'economica, in quanto avrebbe sì assicurato al Comune il miglior canone, ma avrebbe comportato la restituzione di un impianto degradato dall'uso e non rinnovato).

La Corte osserva che le considerazioni difensive che precedono non appaiano illogiche e possano essere condivise. Esse costituiscono un esempio di come una stessa situazione possa essere letta in modo diverso ed alternativo altrettanto logico, ragion per cui ciò che il giudice di primo grado ha ritenuto essere un'offerta anomala, significativa al fine di provare la *combine*, ben può essere vista da un'altra prospettiva e interpretata diversamente.

Il giudice di primo grado aveva presunto la conoscenza delle reciproche offerte da parte delle imprese collegate, offerte che a suo parere erano calibrate l'una sull'altra al fine di abbattere il costo di gestione dell'impianto nella sua componente fissa, legata al canone di locazione, dalla ritenuta anomalia delle offerte, ma tale affermazione è tuttavia il frutto di una mera congettura ed è priva di riscontri oggettivi, essendo invece basata sull'assunto, indimostrato, che i costi dei lavori di manutenzione indicati nell'offerta da [redacted] fossero gonfiati rispetto a quelli di mercato, oltre che vaghi ed ipotetici (peraltro, si osserva che la vaga indicazione delle opere da eseguire da parte dell'appaltatore potrebbe essere un'arma a doppio taglio in un'eventuale controversia civilistica, addirittura svantaggiosa e fonte di maggiori obblighi invece che minori).

Conclusivamente, a fronte delle considerazioni di cui sopra, questa Corte non reputa gli elementi di prova raccolti gravi ed univoci, idonei, pertanto, secondo i criteri indicati nell'art. 192 c.p.p., a costituire una valida prova indiziaria del reato contestato agli imputati, i quali vanno pertanto assolti con la formula perché il fatto non sussiste.

Vanno di conseguenza revocate le statuizioni civili.

Quanto all'imputato [redacted] deceduto, va pronunciata sentenza di non doversi procedere per [redacted]

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza in data [redacted] Tribunale [redacted] in composizione monocratica, appellata da [redacted] [redacted] assolve T. [redacted] perché il fatto non sussiste.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di [redacted] essendosi il reato estinto per [redacted]

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Venezia, [redacted]

Il Presidente

Il Consigliere est.

Il cancelliere